

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **126/2006** (ECLI:IT:COST:2006:126)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MARINI** - Redattore: **TESAURO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **20/03/2006**

Deposito del **24/03/2006**; Pubblicazione in G. U. **29/03/2006**

Norme impugnate: Art. 33, c. 2°, legge 10/10/1990 n. 287.

Massime: **30291**

Atti decisi: **ord. 553/2005**

ORDINANZA N. 126 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal Giudice di pace di Pompei, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giuseppe D'Ambrosio e la Milano Assicurazioni s.p.a., iscritta al n. 553 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione di Giuseppe D'Ambrosio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Giudice di pace di Pompei, con ordinanza del 10 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);

che il giudice *a quo*, senza nulla precisare sulla natura e sull'oggetto del giudizio principale, si limita a dedurre - in tema di competenza a giudicare delle azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali di cui alla predetta legge n. 287 del 1990 - che sussisterebbe una contraddizione tra le motivazioni di due sentenze della Corte di cassazione e che, a suo avviso, sarebbe stata travisata «tutta la normativa sostanziale e processuale di diritto amministrativo» e confuso l'interesse legittimo con il diritto soggettivo, mentre la medesima Corte avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in quanto l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative al risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto l'ordinanza omette di illustrare i fatti della vicenda processuale, e, nel merito, infondata;

che nel giudizio si è costituita la parte istante nel processo principale, chiedendo che la questione sia accolta.

Considerato che il Giudice di pace di Pompei ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);

che nell'ordinanza manca del tutto la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e la motivazione in ordine ai parametri dei quali si deduce la violazione è stata affidata ad argomentazioni palesemente inconferenti rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto dirette esclusivamente ad evidenziare un contrasto presente nella giurisprudenza della Corte di cassazione e l'interpretazione da questa offerta in ordine alla consistenza della posizione giuridica soggettiva della parte lesa da un'intesa anticoncorrenziale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pompei con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.